SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 novembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Manfredonia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 7 novembre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Manfredonia (Foggia);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da tredici consiglieri su ventiquattro assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Manfredonia (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rachele Grandolfo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 novembre 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Manfredonia (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 7 novembre 2021 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 27 ottobre 2023, presentati per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 30 ottobre 2023.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Manfredonia (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rachele Grandolfo, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Foggia.

Roma, 7 novembre 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A06461

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 2023.

Ripartizione delle risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l'art. 1, comma 495, primo periodo, così come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, secondo cui al fine di semplificare le assunzioni di cui all'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato art. 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2023 - termine prorogato da ultimo dal citato decreto-legge n. 198 del 2022 - in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019;

Visto l'art. 1, comma 497, della citata legge n. 160 del 2019, così come modificato dall'art. 1, comma 1-*quater*), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 secondo cui le amministrazioni interessate provvedono a
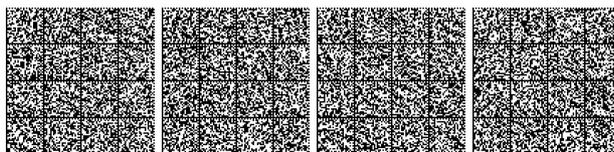
valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine del riparto le predette amministrazioni presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali, nel rispetto dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2022 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2022, con i quali, in attuazione del citato comma 497 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, si è provveduto al riparto delle risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'art. 37-*ter*), secondo cui, per le finalità di cui all'art. 1, comma 495 della citata legge n. 160 del 2019, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, è espressa dall'organo commissariale;

Visto il citato art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge n. 296 del 2006 il quale prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea, attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione nel quale affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l'occupazione;

Visto l'art. 1, comma 496, della citata legge n. 160 del 2019 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui al richiamato art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge n. 296 del 2006 sono incrementate di 9 milioni di euro annui;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le risorse statali del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge n. 296 del 2006 sono destinate all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 attualmente in utilizzo a valere sulle risorse statali del medesimo Fondo nelle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia);

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'art. 1, commi 446 e ss., come da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 secondo cui, negli anni 2019-2022, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici, tra l'altro, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle condizioni prescritte dal medesimo articolo;

Vista la circolare n. 9 del 15 giugno 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui si chiarisce che, nelle more dell'attuazione delle procedure di cui all'art. 1, commi 446-448 della legge n. 145 del 2018, «possono continuare le stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili *ex* art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzando le risorse statali già assegnate alle Regioni interessate mediante le convenzioni sottoscritte con questo Ministero ai sensi dell'art. 78, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 1, comma 1156, lett. g-*bis*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Considerato che la proroga del termine per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione alla data del 30 giugno 2023 - disposta, da ultimo, con il citato decreto-legge n. 198 del 2022 - unitamente alla disponibilità già presente di risorse finanziarie sufficienti a favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino storico, è volta a sostenere l'attivazione di un ulteriore processo di stabilizzazione successivo a quelli attivati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2022 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2022, per il riparto delle risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale di tali lavoratori e che occorre tener conto del disposto di cui al citato art. 37-*ter*), del decreto-legge n. 73 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021;
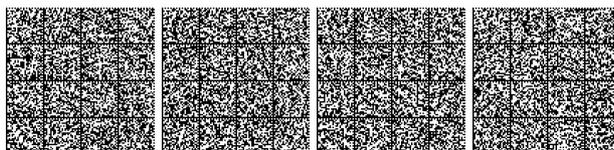
Vista la nota a firma congiunta del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. DFP-0025843 del 17 aprile 2023 con oggetto: «art. 1, comma 6, lett. *b)* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198: proroga al 30 giugno 2023 del termine previsto dall'art. 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativo alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.»;

Viste le istanze presentate secondo le modalità indicate nella citata nota a firma congiunta prot. n. DFP-0025843 del 17 aprile 2023 per il riparto delle risorse destinate ad incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;

Considerato che sette amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 hanno presentato istanze ammissibili in relazione all'assunzione a tempo indeterminato di complessivi ventinove lavoratori;

Ritenuto di dover ripartire, in attuazione del richiamato art. 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019, le risorse statali di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge n. 296 del 2006 tra le Regioni Campania e Puglia ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, riconoscendo alle amministrazioni destinatarie un incentivo statale a regime, per un importo annuo pari a euro 9.296,22 per ciascun lavoratore, cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione senatore Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata acquisita in data 12 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso le amministrazioni indicate nell'elenco allegato 1 al presente decreto sono ripartite, per l'annualità 2023, tra le Regioni Campania e Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 per ogni lavoratore assunto, cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, come indicato nel seguente prospetto per un importo annuo complessivo dell'onere pari a euro 269.590,38:

	A	B	C (A × B)
	N. LSU FSOF istanze ammissibili da stabilizzare	Importo incentivo statale annuo pro-capite	Importo incentivo statale annuo totale
Campania	24	9.296,22	223.109,28
Puglia	5	9.296,22	46.481,10
Totale	29	9.296,22	269.590,38
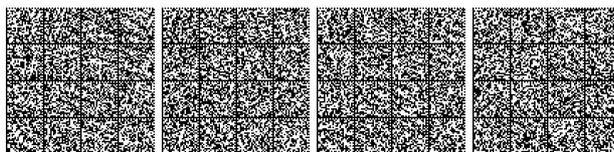
2. Le risorse suindicate sono assegnate alle regioni di cui al comma 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne disciplina le modalità di trasferimento.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2023

p. il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
CALDERONE

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2980

ELENCO ALLEGATO 1

Campania

N. enti	Prov.	Ente	Codice fiscale ente	N. totale lavoratori istanza	di cui n. LSU FSOF ammissibili
1	Benevento	Comune di Melizzano	92005110629	1	1
2	Napoli	Comune di Arzano	80029290634	16	16
3	Salerno	Comune di Castel San Lorenzo	00785180654	1	1
4	Salerno	Comune di Castelcivita	00497810655	4	4
5	Salerno	Comune di Monte San Giacomo	83002030654	1	1
6	Salerno	Comune di Novi Velia	84001350655	1	1
			Totale	24	24

Puglia

N. enti	Prov.	Ente	Codice fiscale ente	N. totale lavoratori istanza	di cui n. LSU FSOF ammissibili
1	Foggia	Comune di Castelnuovo della Daunia	00372940718	5	5
			Totale	5	5

23A06495

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 15 novembre 2023.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 477058 del 13 settembre 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i Registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo Registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costitutore di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n. 42502, registrata all'UCB in data 30 gennaio 2023, al n. 1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà, indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, le varietà indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza e richiesta una variazione di denominazione;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel presente dispositivo;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel presente dispositivo dal registro nazionale;
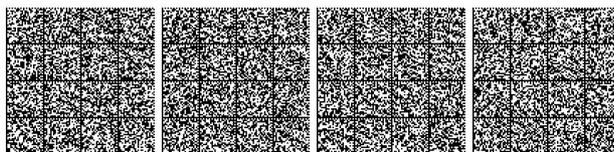
Visti i pareri espressi nelle riunioni del 6 ottobre 2022, del 20 dicembre 2022 e del 10 ottobre 2023 dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Viste le proposte di nuove denominazioni varietali presentate dagli interessati per le varietà in iscrizione oggetto del presente provvedimento;

Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei Registri nazionali delle varietà di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto elencate.

MAIS

Codice SIAN	Varietà	Classe Fao	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
21699	SY Fanfara	200	HS	Syngenta France S.A.S.
21706	SY Freyja	200	HS	Syngenta France S.A.S.
21715	SY Nautica	200	HS	Syngenta France S.A.S.
21742	SY Craft	200	HS	Syngenta France S.A.S.
21743	SY Elastico	200	HS	Syngenta France S.A.S.
21745	SY Artos	200	HS	Syngenta France S.A.S.
21751	SY Stacio	200	HS	Syngenta France S.A.S.
21782	SY Aquarius	300	HS	Syngenta France S.A.S.
21755	SY Fantasia	200	HS	Syngenta France S.A.S.

FRUMENTO DURO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
22338	Cataldo	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl
22337	Calvino	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl
22335	Chienti	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl
22352	Mascarino	Società Produttori Sementi S.p.a.
22353	Zama	Società Produttori Sementi S.p.a.
22350	Audace	Società Produttori Sementi S.p.a.
22346	ADR DU93	Adriatica S.p.a.
22354	Superbo	S.I.S. Società Italiana Sementi
22372	Ramesse	CGS Sementi S.p.a.
22404	Seneca	Apsovsementi S.p.a.
22405	Socrate	Apsovsementi S.p.a.
22376	RGT Lincedur	RAGT 2N S.A.S.
22374	RGT Alidur	RAGT 2N S.A.S.
22375	RGT Imprimatur	RAGT 2N S.A.S.
22349	Lg Naudaris	Limagrain Europe S.A.
21460	Nicola	Genetic Services Srl

FRUMENTO TENERO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
22339	Carlotta	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl
22341	Clotilde	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl
22342	Clarabella	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl
22344	Concetta	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl
22362	RGT Honduras	RAGT 2N S.A.S.
22364	RGT Bookmaker	RAGT 2N S.A.S.
22345	Lg Anouk	Limagrain Europe S.A.
22377	Validi	Caussade Semences
22379	LID Forlane	Caussade Semences
22380	LID Sirtos	Caussade Semences
22382	LID Macumba	Caussade Semences
22384	Atene	Apsovsementi S.p.a.
22394	Austin	Apsovsementi S.p.a.
22397	Alaminos	Apsovsementi S.p.a.
22403	Pinokio	Secobra Recherches
22402	Boromir	Secobra Recherches
22390	Galloway	Agri Obtentions
22396	KWS Episode	KWS Momont Recherche SARL
22398	KWS Felice	KWS Momont Recherche SARL
22399	KWS Europe	KWS Momont Recherche SARL
22391	Guepar	Agri Obtentions
22392	Galvanic	Agri Obtentions

ORZO POLISTICO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
22406	Draco	Apsovsementi S.p.a.
22407	Avior	Apsovsementi S.p.a.
22393	KWS Inoxis	KWS Momont Recherche SARL
22395	KWS Stylis	KWS Momont Recherche SARL

TRITICALE

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
19613	Pietrarsa	Genetic Services Srl
22409	Robalto	Agri Obtentions
22410	Ryogi	Agri Obtentions
22411	Rendezvous	Agri Obtentions
21488	Bonjour	Lemaire Deffontaines Semences
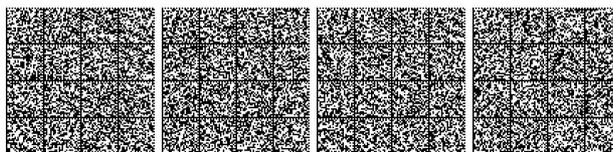
Art. 2.

1. Le denominazioni delle varietà di specie agrarie, iscritte nel Registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono così di seguito modificate:

Codice SIAN	Specie	Vecchia denominazione	Nuova denominazione
21878	Mais	RGT Fofanaxx	Sobrico
21952	Mais	RGT Madgixx	Madiba
22002	Mais	RGT Peterxxon	Brennus
22083	Mais	RGT Taxxit	RGT Lanxx
22099	Mais	Maxxitonne	Paxxifonne
22098	Mais	Farmokone	Farmikone

Art. 3.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato.

Codice SIAN	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
5878	Orzo distico	Dasio	Associazione Agricola Randazzo e CREA-CI-FG Centro di Ricerca per la Cerealicoltura	CREA-CI Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali
3549	Orzo polistico	Diomede	Associazione Agricola Randazzo e CREA-CI-FG Centro di Ricerca per la Cerealicoltura	CREA-CI Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali
11203	Spelta	Benedetto	Fondazione Morando Bolognini e CREA-CI-FG Centro di Ricerca per la Cerealicoltura	CREA-CI Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali
4947	Frumento duro	Varano	Agroservice S.p.a. e CREA-CI-FG Centro di Ricerca per la Cerealicoltura	CREA-CI Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali
8358	Frumento duro	Ghibli	Agroservice S.p.a. e Fondazione Morando Bolognini	CREA-CI Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali
8340	Avena	Bionda	C.G.S. Sementi S.p.a. e Fondazione Morando Bolognini	CREA-CI Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali e C.G.S. Sementi S.p.a.
3655	Soia	Dekabig	Monsanto Agricoltura Italia S.p.a.	Sipcam Italia S.p.a.
2282	Cece	Otello	E.N.E.A. - Dipartimento Agrobiotecnologie - Unità Di Progetto Sementi E Vivaismo	E.N.E.A. - Dipartimento Agrobiotecnologie - Unità Di Progetto Sementi E Vivaismo; Cgs Sementi S.p.a.
1965	Pomodoro	S.Marzano 3	ISI Sementi S.p.a.; La Semiorto Sementi S.r.l.	La Semiorto Sementi S.r.l.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo.

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
8815	Girasole	Opera PR	Syngenta France S.A.S.	D.M. n. 4406 del 18/02/2016
15574	Girasole	SY Neostar CLP	Syngenta France S.A.S.	D.M. n. 7600 del 09/04/2015
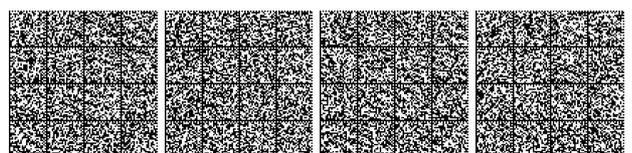
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2023

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

23A06491

DECRETO 15 novembre 2023.

Aggiornamento del registro nazionale di varietà da conservazione di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste"»;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 477058 del 13 settembre 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto l'art. 49 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante le modalità per l'ammissione al registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

Visto l'art. 52, commi 4 e 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà da conservazione e di una varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023, al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502, registrata all'UCB in data 30 gennaio 2023, al n. 1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023, al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

Vista le note Masaf n. 532213, n. 532300, n. 532205 del 29 settembre 2023 della Regione Sicilia, con la quale si chiede una modifica del responsabile della conservazione in purezza di alcune varietà da conservazione di specie agrarie;

Visti i pareri espressi dal gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, nella riunione del 10 ottobre 2023;

Ritenuto di accogliere le richieste sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sottoelencate varietà da conservazione, già assegnata ad altri responsabili con precedente decreto, nonché la superficie destinata alla produzione della semente e i limiti quantitativi di produzione annuale di semente, relativi a ciascuna di esse, vengono modificati come di seguito riportato.
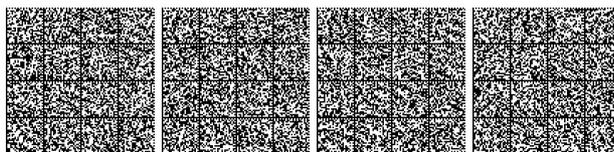
Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**	**Superficie per la produzione di semente**	**Semente /anno**
19510	Frumento duro	*Bidì* **Sinonimi**: *Margherito, Mahmoudi*	Ferraro Bio Farm Sicily		30 ha	60 t
			Stazione consorziale di Granicoltura di Caltagirone		30 ha	60 t
			Sortino Natale		30 ha	60 t
			Cinozoo Tre R s.r.l.		30 ha	60 t
			Azienda Agricola Curcio Salvatore		20 ha	40 t
			Azienda Agricola Nicoletti Amalia		10 ha	20 t
			Azienda Le cinque sorelle		20 ha	40 t
			Barbato Francesca		10 ha	20 t
			Nateat		20 ha	40 t
			Distefano giovanni & C. Società agricola s.s.		20 ha	40 t
			Giorlando Giacomo		5 ha	10 t
			Cosentino Piero		5 ha	10 t
			Società Agricola Angelica S.S.		3 ha	6 t
			Biofattoria Turrumè		22,5 ha	45 t
			Az. Ag. Colombo Manfredi		5 ha	10 t
			Az. Agricola Francesco Paolo Nasello		5 ha	10 t
				Sammartino Giuseppe	30 ha	60 t
				Totale	**295,5 ha**	**591t**
1296	Frumento duro	*Capeiti 8* **Sinonimi**: *Capeiti*	Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia		30 ha	60 t
			Giorlando Giacomo		5 ha	10 t
				Sammartino Giuseppe	30 ha	60 t
				Totale	**65 ha**	**130 t**
18742	Frumento tenero	*Romano* **Sinonimi**: *Romano bianco*	Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia		20 ha	40 t
				Sammartino Giuseppe	30 ha	60 t
				Totale	**50 ha**	**100 t**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2023

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

23A06492

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 ottobre 2023.

Nuova disciplina dei tipi e delle caratteristiche delle speciali targhe di riconoscimento delle autovetture e degli autoveicoli di agenti diplomatici esteri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», di seguito «codice della strada», e in particolare 131, comma 2, che demanda al Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, ora Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'individuazione dei tipi e delle caratteristiche delle speciali targhe di riconoscimento delle autovetture e degli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera nonché alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunità spettanti agli agenti suddetti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e in particolare l'art. 257, comma 2, che accorda al Ministro dei trasporti la facoltà di stabilire, in caso di particolari esigenze, una successione ed un impiego di caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati dal comma 1 dell'appendice XII al titolo III del medesimo regolamento;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 294 del 18 dicembre 1995, con cui sono stati stabiliti i tipi e le caratteristiche delle speciali targhe di riconoscimento delle autovetture e degli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera nonché alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunità spettanti agli agenti suddetti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2003, concernente le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori;

Viste le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, n. 30989 del 12 marzo 2008, n. 69224 del 7 settembre 2010 e n. 45931 del 1° giugno 2012 aventi ad oggetto la «Distruzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto» che autorizzano in via preventiva e permanente la distruzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto, comunque inservibili;

Considerato che - anche in considerazione del decorso del tempo e per ragioni di sicurezza - è stata rappresentata l'indifferibile esigenza di modificare e aggiornare il regime attualmente vigente relativo ai tipi e alle caratteristiche delle targhe di riconoscimento delle autovetture e degli autoveicoli adibiti ad promiscuo appartenenti: ad agenti diplomatici ed a funzionari consolari diversi da quelle onorari; alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godono delle immunità spettanti agli agenti e funzionari suddetti; ai membri del personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche accreditate presso il Quirinale e la Santa Sede e al personale delle rappresentanze permanenti accreditate presso organizzazioni internazionali con sede in Italia, nonché ad impiegati consolari e alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godono delle immunità spettanti al personale delle missioni diplomatiche e rappresentanze permanenti suddette;

Ritenuto quindi di dover procedere a modificare e aggiornare il regime attualmente posto dal citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 agosto 1995 e a provvedere alla distruzione di quelle che, per l'effetto, diverranno inservibili, in conformità alle istruzioni fornite citate circolari in materia di «Distruzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto»;

Ritenuto che - al fine di ottemperare alle istruzioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza con nota prot. n. 197506 del 20 luglio 2022 - «è necessario quantificare le risorse finanziarie necessarie per la distruzione delle targhe ritenute inservibili, avendo cura di individuare la necessaria copertura finanziaria» e che, conseguentemente, «dovranno essere regolati, tra gli altri, anche gli aspetti di natura finanziaria e contabile, da definire tra le parti concertanti, utili per procedere alla distruzione delle targhe che dovessero risultare inutilizzabili»;

Ritenuto, infine, opportuno prevedere procedure di progressiva sostituzione delle targhe attualmente in uso con quelle di cui al presente decreto, definendo comunque un termine massimo decorso il quale la circolazione con le prime targhe è sanzionata;

Decreta:

Art. 1.

Caratteristiche tecniche delle targhe speciali di cui all'art. 131 del codice della strada

1. Le dimensioni e il formato dei caratteri alfabetici e numerici delle targhe speciali di riconoscimento, anteriori e posteriori, delle autovetture e degli autoveicoli di cui all'art. 131, comma 2, del codice della strada, sono conformi a quanto previsto dagli allegati 1 e 2 del presente decreto.

2. Il fondo delle targhe è bianco. I caratteri alfabetici e numerici sono di colore azzurro. L'emblema della Repubblica italiana e la sigla «I» sono di colore nero.

3. Le targhe di cui al comma 1 recano sulla sinistra la sigla identificativa della serie di appartenenza, a due o tre caratteri alfabetici in coerenza con le disposizioni dell'art. 2, seguita da cinque caratteri numerici, che assumono tutti i valori dallo zero al nove, secondo una progressione naturale a 5 posizioni da destra verso sinistra.

4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 2.

Definizione delle serie e degli aventi diritto

1. Le targhe di cui all'art. 1 sono rilasciate nelle seguenti serie ed alle seguenti condizioni:

a) serie «CD», per autovetture e autoveicoli adibiti ad uso promiscuo, appartenenti ad agenti diplomatici, nonché alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunità spettanti agli agenti suddetti;

b) serie «CC», per autovetture e autoveicoli adibiti ad uso promiscuo, appartenenti a funzionari consolari diversi da quelli onorari nonché alle persone che, nei limiti
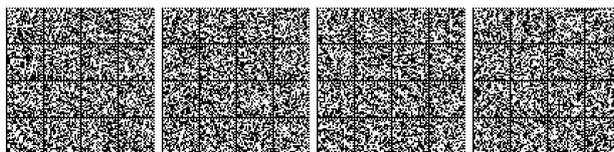
previsti dalle norme internazionali, godano delle immunità spettanti ai predetti funzionari consolari;

c) serie «PTA», per autovetture e autoveicoli adibiti ad uso promiscuo, appartenenti ai membri del personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche accreditate presso il Quirinale e la Santa Sede e delle rappresentanze permanenti accreditate presso organizzazioni internazionali con sede in Italia, nonché ad impiegati consolari e alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunità spettanti agli agenti suddetti.

Art. 3.

Sostituzione progressiva delle targhe della serie «CD» e «CC» ed assegnazione delle nuove targhe della serie «PTA».

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 131, comma 3, del codice della strada, le targhe delle serie «CD» e «CC», rilasciate conformemente al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 agosto 1995 e quelle per autovetture e autoveicoli adibiti ad uso promiscuo, appartenenti ai membri del personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche accreditate presso il Quirinale e la Santa Sede e delle rappresentanze permanenti accreditate presso organizzazioni internazionali con sede in Italia, nonché ad impiegati consolari e alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunità spettanti agli agenti suddetti, che saranno sostituite da targhe della serie «PTA» di cui all'art. 2, lettera *c)*, sono progressivamente sostituite con quelle di cui all'art. 2, entro il termine massimo di diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto direttoriale di cui all'art. 4.

2. Ai fini del comma 1 si procede alla sostituzione ivi prevista nel rispetto dei seguenti termini, tutti decorrenti dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all'art. 3:

a) entro sessanta giorni, per le targhe la cui sequenza numerica termina per «0», «1» e «2»;

b) dal sessantunesimo al centoventesimo giorno per le targhe la cui sequenza numerica termina per «3», «4» e «5»;

c) dal centoventunesimo al centottantesimo giorno per le targhe la cui sequenza numerica termina per «6», «7» e «8»;

d) dal centottantunesimo giorno e fino allo scadere di cui al comma 1, per le targhe la cui sequenza numerica termina per «9» e per quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* per le quali non si sia provveduto nei termini ivi previsti.

3. Trascorso il termine di diciotto mesi di cui al comma 1, la circolazione con targhe delle serie «CD» e «CC», rilasciate conformemente al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 agosto 1995, fatto salvo quanto disposto dall'art. 93 del codice della strada, è sanzionata ai sensi dell'art. 100, comma 12, del codice della strada.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è possibile chiedere la sostituzione delle targhe di cui al comma 1, anche dopo la scadenza del termine ivi previsto.

5. Per le finalità di cui all'art. 131, comma 4, del codice della strada, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede a:

a) comunicare tempestivamente all'ufficio della Motorizzazione che ha emesso targhe e documenti di circolazione la cessazione dello *status* diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene ai fini dell'aggiornamento dei dati d'archivio presso il Centro elaborazione dati della Motorizzazione;

b) richiedere, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche competenti, la restituzione delle targhe e dei documenti di circolazione quando cessa lo *status* diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene, nel rispetto del termine previsto dal succitato art. 131, comma 4, del codice della strada. Le targhe ed i documenti di circolazione dismessi non sono riassegnabili e sono consegnati all'ufficio della Motorizzazione che li ha emessi per essere distrutti.

Art. 4.

Procedure e modalità operative

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione, del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Ufficio del cerimoniale diplomatico della Repubblica italiana del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le procedure per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, ivi comprese quelle relative alla richiesta delle targhe ed alla loro consegna agli aventi diritto.

2. A decorrere dalla data di applicabilità delle disposizioni del decreto di cui al comma 1, il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 agosto 1995 è soppresso.

Art. 5.

Invarianza degli oneri finanziari

1. Alla distruzione delle targhe delle serie «CD» e «CC», prodotte conformemente al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 agosto 1995, divenute inutilizzabili, provvedono i competenti uffici della Motorizzazione civile, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a decorrere dalla data che sarà stabilita con il decreto dirigenziale di cui all'art. 4.

Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2023

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
TAJANI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 3796

ALLEGATO *1*
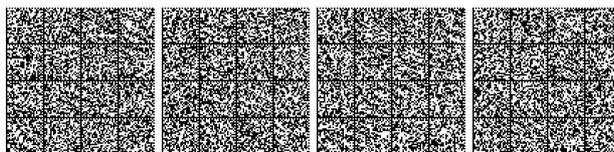
Targhe Autovetture CC CD PTA

Targhe CC e CD

Targhe PTA

ALLEGATO 2
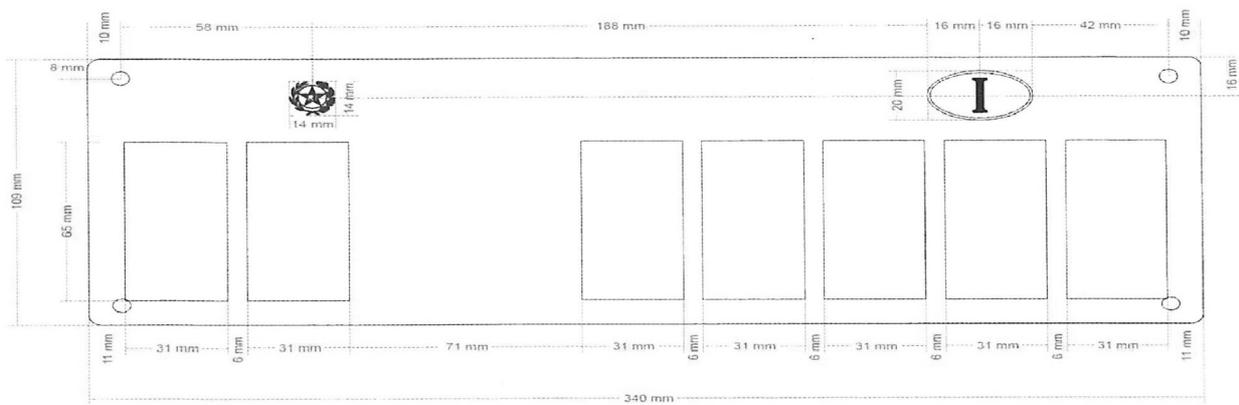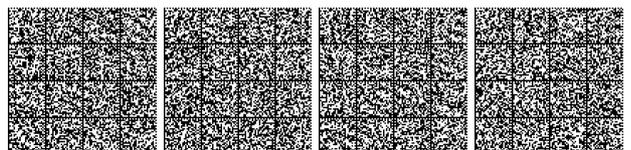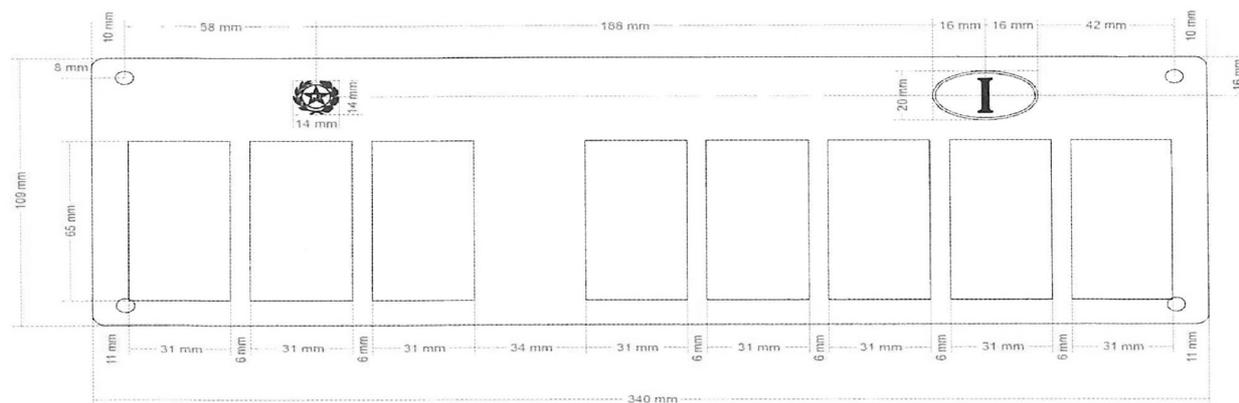
CARATTERI ALFANUMERICI
Targhe Autovetture CC CD PTA
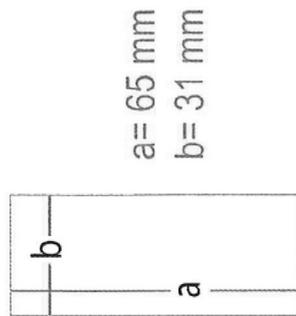
23A06460
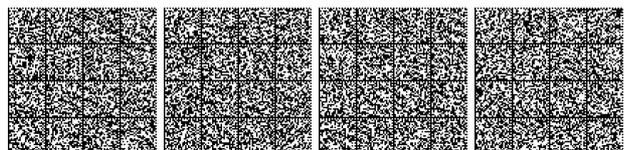
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di candesartan cilexetil, amlodipina (come amlodipina besilato) e idroclorotiazide, «Londar».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 245 del 15 novembre 2023

Procedura europea n. PL/H/0847/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LONDAR, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bruno farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM) - via delle Ande n. 15 - cap 00144, Italia.

Confezioni:

«16 mg/5mg/12,5 mg capsule rigide» 7 capsule rigide in blister PA-AL-PVC/AL – A.I.C. n. 050754011 (in base 10) 1JDWGV (in base 32);

«16 mg/5mg/12,5 mg capsule rigide» 10 capsule rigide in blister PA-AL-PVC/AL – A.I.C. n. 050754023 (in base 10) 1JDWH7 (in base 32);

«16 mg/5mg/12,5 mg capsule rigide» 28 capsule rigide in blister PA-AL-PVC/AL – A.I.C. n. 050754035 (in base 10) 1JDWHM (in base 32);

«16 mg/5mg/12,5 mg capsule rigide» 30 capsule rigide in blister PA-AL-PVC/AL – A.I.C. n. 050754047 (in base 10) 1JDWHZ (in base 32);

«16 mg/5mg/12,5 mg capsule rigide» 60 capsule rigide in blister PA-AL-PVC/AL – A.I.C. n. 050754050 (in base 10) 1JDWJ2 (in base 32);

«16 mg/5mg/12,5 mg capsule rigide» 90 capsule rigide in blister PA-AL-PVC/AL – A.I.C. n. 050754062 (in base 10) 1JDWJG (in base 32);

«16 mg/5mg/12,5 mg capsule rigide» 100 capsule rigide in blister PA-AL-PVC/AL – A.I.C. n. 050754074 (in base 10) 1JDWJU (in base 32);

«16 mg/10mg/12,5 mg capsule rigide» 7 capsule rigide in blister PA-AL-PVC/AL – A.I.C. n. 050754086 (in base 10) 1JDWK6 (in base 32);

«16 mg/10mg/12,5 mg capsule rigide» 10 capsule rigide in blister PA-AL-PVC/AL – A.I.C. n. 050754098 (in base 10) 1JDWKL (in base 32);

«16 mg/10mg/12,5 mg capsule rigide» 28 capsule rigide in blister PA-AL-PVC/AL – A.I.C. n. 050754100 (in base 10) 1JDWKN (in base 32);

«16 mg/10mg/12,5 mg capsule rigide» 30 capsule rigide in blister PA-AL-PVC/AL – A.I.C. n. 050754112 (in base 10) 1JDWL0 (in base 32);

«16 mg/10mg/12,5 mg capsule rigide» 60 capsule rigide in blister PA-AL-PVC/AL – A.I.C. n. 050754124 (in base 10) 1JDWLD (in base 32);

«16 mg/10mg/12,5 mg capsule rigide» 90 capsule rigide in blister PA-AL-PVC/AL – A.I.C. n. 050754136 (in base 10) 1JDWLS (in base 32);

«16 mg/10mg/12,5 mg capsule rigide» 100 capsule rigide in blister PA-AL-PVC/AL – A.I.C. n. 050754148 (in base 10) 1JDWM4 (in base 32).

Principi attivi: candesartan cilexetil, amlodipina (come amlodipina besilato) e idroclorotiazide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Adamed Pharma S.A. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.

Classificazione ai fini della fornitura: RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire, ai sensi dell'art. 25 e 26 del decreto del Ministero della salute del 30 aprile 2015 in attuazione della direttiva 2010/84/UE i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale almeno ogni sei mesi a partire dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio e fino al momento dell'immissione in commercio. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza sono altresì presentati immediatamente su richiesta ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla prima immissione in commercio e quindi una volta all'anno per i due anni seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre anni, oppure immediatamente su richiesta da parte dell'autorità regolatoria.
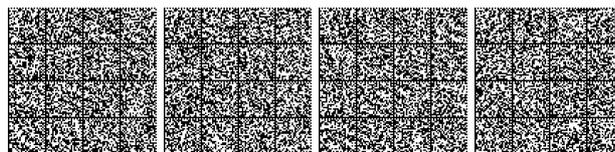
Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 10 luglio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06440

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clotrimazolo, «Clotrimazolo IG Farmaceutici».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 246/2023 del 15 novembre 2023

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLOTRIMAZOLO IG FARMACEUTICI, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe con sede e domicilio fiscale in via S. Rocco n. 6 - 85033 Episcopia (PZ) - Italia.

Confezione:

«2% crema vaginale» 1 tubo in Al da 30 g con 6 applicatori monouso - A.I.C. n. 049988013 (in base 10) 1HPJFF (in base 32).

Principio attivo: clotrimazolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Special Product's Line S.p.a. - Via Fratta Rotonda Vado Largo, 1 - 03012 Anagni (FR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

A.I.C. n. 049988013 «2% crema vaginale» 1 tubo in Al da 30 g con 6 applicatori monouso.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

A.I.C. n. 049988013 «2% crema vaginale» 1 tubo in Al da 30 g con 6 applicatori monouso.

Classificazione ai fini della fornitura: OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06441

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clotrimazolo, «Clotrimazolo Ipso Pharma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 247/2023 del 15 novembre 2023

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLOTRIMAZOLO IPSO PHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto
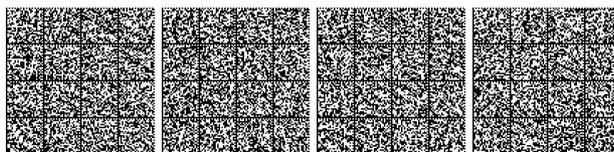
delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ipso Pharma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in via S. Rocco n. 6 - 85033 Episcopia (PZ) – Italia.

Confezione: «2% crema vaginale» 1 tubo in AL da 30 g con 6 applicatori monouso - A.I.C. n. 049985017 (in base 10) 1HPFHT (in base 32).

Principio attivo: clotrimazolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Special Product's Line S.p.A. - via Fratta Rotonda Vado Largo n. 1 - 03012 Anagni (FR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 049988013 «2% crema vaginale» 1 tubo in AL da 30 g con 6 applicatori monouso.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 049988013 «2% crema vaginale» 1 tubo in AL da 30 g con 6 applicatori monouso.

Classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06442

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di propofol, «Propofol B. Braun».

Estratto determina AAM/PPA n. 747/2023 del 17 novembre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo Stato Membro di Riferimento (RMS):

una variazione Tipo IB, C.I.2.b + tre variazioni Tipo II, C.I.4:

aggiornamento stampati per adeguamento al prodotto di riferimento;

aggiornamento stampati per includere una nuova avvertenza relativa alla riduzione della dose nei pazienti con ipoproteinemia, per l'inclusione di nuovi effetti indesiderati al paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo;

aggiornamento della sezione «Modo e durata della somministrazione» al paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo e delle etichette per facilitare la gestione del medicinale;

adeguamento stampati alla linea guida eccipienti, all'ultima versione del QRD *template* e modifiche editoriali minori.

Paragrafi impattati dalle modifiche: paragrafi 1, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 6.1, 6.5, 6.6, del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Relativamente al medicinale PROPOFOL B. BRAUN (A.I.C. n. 035911) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Viene altresì approvata la modifica *Standard Terms* come di seguito descritta:

da:

1. 1% emulsione iniettabile o per infusione, 10 fiale di vetro da 10 ml - A.I.C. n. 035911104;

2. 1% emulsione iniettabile o per infusione, 5 fiale di vetro da 20 ml - A.I.C. n. 035911015;

3. 1% emulsione iniettabile o per infusione, 1 flaconcino di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 035911027;

4. 1% emulsione iniettabile o per infusione, 1 flaconcino di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 035911039;

5. 1% emulsione iniettabile o per infusione, 10 flaconcini di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 035911041;
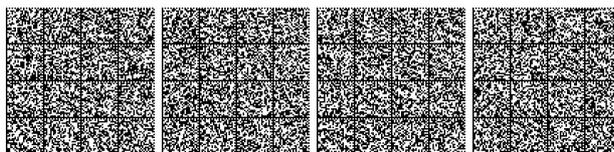
6. 1% emulsione iniettabile o per infusione, 10 flaconcini di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 035911054;

7. 1% emulsione iniettabile o per infusione, 10 flaconcini di vetro da 20 ml - A.I.C. n. 035911092;

8. 2% emulsione iniettabile o per infusione, 1 flaconcino di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 035911066;

9. 2% emulsione iniettabile o per infusione, 10 flaconcini di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 035911078;

a:

1. 10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione, 10 fiale di vetro da 10 ml - A.I.C. n. 035911104;

2. 10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione, 5 fiale di vetro da 20 ml - A.I.C. n. 035911015;

3. 10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione, 1 flaconcino di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 035911027;

4. 10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione, 1 flaconcino di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 035911039;

5. 10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione, 10 flaconcini di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 035911041;

6. 10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione, 10 flaconcini di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 035911054;

7. 10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione, 10 flaconcini di vetro da 20 ml - A.I.C. n. 035911092;

8. 20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione, 1 flaconcino di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 035911066;

9. 20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione, 10 flaconcini di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 035911078.

Codice pratica: VC2/2021/358.

Numero procedura: DE/H/0185/001-003/II/050/G.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, codice SIS 0718, con sede legale e domicilio fiscale in Carl Braun Strasse, 1 – 34212 - Melsungen, Germania.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06493

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pivmecillina cloridrato, «Xsysto».

Estratto determina AAM/PPA n. 751/2023 del 17 novembre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

n. 1 variazione di Tipo II, C.I.4: una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza:

aggiornamento stampati, paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, in adeguamento al CCSI del prodotto medicinale, con le reazioni avverse «angioedema» e «*shock* anafilattico» (frequenza non nota);

modifica del paragrafo 4 del foglio illustrativo per la sostituzione del termine «colite pseudomembranosa» con il termine «colite clostridium difficile» in linea con il riassunto delle caratteristiche del prodotto;

modifica del paragrafo 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con il QRD *template*;

modifiche editoriali minori dei paragrafi 1,2,4 e 5 del foglio illustrativo.

Relativamente al medicinale XSYSTO (A.I.C. n. 042983) per le descritte confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n.: 042983015 - «400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC-AL;

A.I.C. n.: 042983027 - «400 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/PVC-AL;

A.I.C. n.: 042983039 - «400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC-AL;

A.I.C. n.: 042983041 - «400 mg compresse rivestite con film» 9 compresse in blister AL/PVC-AL.

Codice pratica: VC2/2021/505.

Numero procedura: DK/H/2327/001/II/010.

Titolare A.I.C.: Karo Pharma AB, con sede legale e domicilio fiscale in Box 16184, 103 24 - Stoccolma, Svezia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06494

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale - Comparto funzioni centrali.

In data 16 novembre 2023 alle ore 15,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le organizzazioni e confederazioni rappresentative nel Comparto funzioni centrali nel triennio 2022-2024.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale - Comparto funzioni centrali.

Per l'A.Ra.N.: il presidente - cons. Antonio Naddeo *firmato*

Per le organizzazioni sindacali	Per le Confederazioni sindacali
FP CGIL *firmato*	CGIL *firmato*
CISL FP *firmato*	CISL *firmato*
UIL PA *firmato*	UIL *firmato*
CONFSAL UNSA *firmato*	CONFSAL *firmato*
USB PI *firmato*	USB *firmato*
FLP *firmato*	CGS *firmato*
CONFINTESA FP *firmato*	CONFINTESA *firmato*

ALLEGATO

ACCORDO D'INTEGRAZIONE DELL'ACNQ DEL 12 APRILE 2022 IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE - COMPARTO FUNZIONI CENTRALI

Premessa

Premesso che, in data 12 aprile 2022, in attuazione delle norme sull'elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell'art. 42 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato sottoscritto il nuovo Accordo collettivo nazionale quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;

Considerato che l'art. 2 (Ambito ed iniziativa per la costituzione) del predetto accordo quadro prevede che mediante appositi accordi di comparto è possibile, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, apportare all'accordo stesso integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al comma 3 del medesimo articolo;

Il presente accordo dà attuazione alla previsione del citato art. 2.

Art. 1.
Ambiti di costituzione delle RSU

Le RSU sono costituite, nell'ambito di ciascuna amministrazione, presso le articolazioni organizzative in atto individuate come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro. In particolare:

a. per le amministrazioni che occupano un numero di dipendenti non superiore a quindici unità, è costituito un unico organismo di rappresentanza unitaria del personale;

b. per le amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a quindici unità ed aventi sede unica, è costituito un unico organismo di rappresentanza unitaria del personale;

c. per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a quindici unità e con pluralità di articolazioni delle sedi di lavoro, è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle predette articolazioni individuate a seguito delle apposite procedure di mappatura come sedi di contrattazione collettiva integrativa a livello di posto di lavoro.

Art. 2.
Numero dei componenti

1. Il numero dei componenti delle RSU, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente art. 1 (Ambiti di costituzione delle RSU), è pari a:

un componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a quindici;

tre unità nelle amministrazioni - o articolazioni organizzative - con un numero di dipendenti da sedici a cinquanta;

cinque componenti nelle amministrazioni - o articolazioni organizzative - con un numero di dipendenti da cinquantuno a cento;

sette componenti nelle amministrazioni - o articolazioni organizzative - con un numero di dipendenti da centouno a duecento;

2. Nelle amministrazioni che occupano da duecentouno a tremila dipendenti: sette componenti per i primi duecento dipendenti più tre componenti ogni ulteriori trecento dipendenti o frazione di trecento;

3. Nelle amministrazioni che occupano più di tremila dipendenti: trentasette componenti per i primi tremila dipendenti più tre componenti ogni ulteriori cinquecento dipendenti o frazione di cinquecento.

Art. 3.
Dipendenti operanti presso sedi estere

1. I dipendenti del Comparto funzioni centrali che operano presso le sedi estere diverse da quelle del MAECI di cui all'art. 14 dell'ACNQ del 12 aprile 2022 partecipano alle votazioni per la RSU dell'unità di riferimento presso la Direzione generale della rispettiva amministrazione. A tal fine è costituito apposito seggio presso l'ufficio consolare del Paese in cui insiste la sede di lavoro, che comunica l'esito dello scrutinio stesso alla commissione elettorale di riferimento appena terminate le operazioni di scrutinio.

Art. 4.
Clausola di salvaguardia

Qualora processi di riordino delle amministrazioni impattino sulla composizione delle RSU, le parti convengono di incontrarsi per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi, al fine di garantire la rappresentanza al personale coinvolto anche attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

Art. 5.
Disapplicazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, sono abrogati i seguenti accordi:

a) Comparto ministeri - integrazione dell'accordo quadro stipulato in data 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 3 novembre 1998;
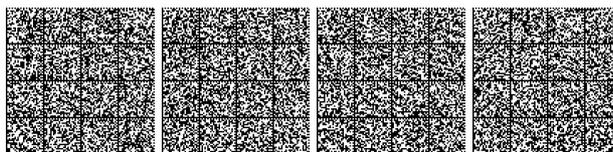
b) Comparto EPNE - accordo su integrazioni e modificazioni al CCNL quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 3 novembre 1998.

23A06463

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina del nuovo organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Santa Domenica Vittoria.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 maggio 2021, è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione del Comune di Santa Domenica Vittoria (ME), nella persona della dott.ssa Susanna Pignatello, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente.

Considerato che la suddetta dott.ssa Susanna Pignatello ha rassegnato le proprie dimissioni, con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 ottobre 2023, è stato nominato nuovo organo straordinario di liquidazione, la dott.ssa Katia Giunta, in sostituzione della suddetta dott.ssa Susanna Pignatello.

23A06464

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri

Con decreto presidenziale n. 129 del 14 novembre 2023, è stata concessa la medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri «alla memoria» al maresciallo d'alloggio ordinario a piedi Pietro Purpi, nato il 23 novembre 1905 a Petralia Sottana (PA), con la seguente motivazione: «Comandante di stazione in area caratterizzata dalla presenza di bande criminali, disponeva un'ininterrotta attività finalizzata a tutelare la popolazione locale vittima di violenze, minacce e altri gravi reati da parte di una banda armata, composta da tre pericolosi malviventi, di cui uno evaso pochi giorni prima e un altro già latitante. Fatto segno a proditoria e improvvisa azione di fuoco in un vile agguato tesogli in pieno centro abitato da due sicari, evidenziando eccezionale senso del dovere e ferma determinazione, riusciva, benché gravemente ferito, a fornire determinanti indicazioni per l'identificazione e l'arresto dei responsabili. Fulgido esempio di eroismo e non comune senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio». Villalba (CL), 4 dicembre 1943.

Con decreto presidenziale n. 130 del 14 novembre 2023, è stata concessa la medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri «alla memoria» al carabiniere a cavallo Corrado Perna, nato il 23 novembre 1916 a Noto (SR), con la seguente motivazione: «Militare impiegato in area caratterizzata dalla presenza di bande criminali, nel corso di un controllo a due persone sospette da parte di un commilitone, notava il sopraggiungere di un gruppo di malviventi armati. Incurante del pericolo, con eccezionale coraggio, non esitava ad allenare l'altro militare e, mentre tentava di reagire lanciando una bomba a mano, veniva mortalmente fatto segno a proditoria azione di fuoco con mitra e ordigni esplosivi. Fulgido esempio di eroismo e non comune senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio». Vallelunga Pratameno (CL), 24 gennaio 1945.

Con decreto presidenziale n. 131 del 14 novembre 2023, è stata concessa la medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri «alla memoria» al carabiniere Giuseppe Esposito, nato il 1° novembre 1923 a Racalmuto (AG), con la seguente motivazione: «Militare impiegato in una squadriglia in un'area caratterizzata dalla presenza di bande criminali, nel corso di un servizio di perlustrazione veniva fatto segno a proditoria azione di fuoco in un vile agguato tesogli da alcuni banditi. Con cosciente sprezzo del pericolo e ferma determinazione, non esitava, insieme con altri militari, a reagire ingaggiando un violento conflitto a fuoco con i malviventi, durante il quale veniva ferito mortalmente. Fulgido esempio di eroismo e non comune senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio». Montelepre (PA), 1° maggio 1948.

Con decreto presidenziale n. 132 del 14 novembre 2023, è stata concessa la medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri «alla memoria» al carabiniere Giuseppe Iannolino, nato il 18 settembre 1920 a Lercara Friddi (PA), con la seguente motivazione: «Militare impiegato in un delicato servizio di ordine pubblico svolto nel corso di una manifestazione di protesta in pieno centro, con eccezionale coraggio e cosciente sprezzo del pericolo non esitava ad affrontare i dimostranti in rivolta tentando di tutelare l'incolumità dei cittadini presenti. Fatto segno a proditoria azione di fuoco, riportava gravi ferite, che ne cagionavano il decesso nei giorni seguenti. Chiaro esempio di eroismo e non comune senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio». Canicattì (PA), 21 dicembre 1947.

Con decreto presidenziale n. 133 del 14 novembre 2023, è stata concessa la medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri «alla memoria» al carabiniere Giuseppe Pizzichemi, nato il 1° marzo 1932 a Montebello Jonico (RC), con la seguente motivazione: «Militare impiegato in area caratterizzata dalla presenza di bande criminali, nel corso di un servizio di perlustrazione unitamente con un commilitone, notava la presenza di due malviventi armati di fucile, che tentavano di sottrarsi a un controllo. Fatto segno a proditoria e improvvisa azione di fuoco da parte dei delinquenti, rimaneva ferito mortalmente poco prima di avere il tempo di reagire. Fulgido esempio di eroismo e non comune senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio». Calamonaci (AG), 30 maggio 1953.

Con decreto presidenziale n. 134 del 14 novembre 2023, è stata concessa la medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri «alla memoria» al carabiniere Giovanni Calabrese, nato il 7 dicembre 1924 a Modica (RG), con la seguente motivazione: «Militare impiegato in area caratterizzata dalla presenza di bande criminali, in occasione di un violento agguato pianificato da alcuni banditi, non esitava ad affrontare i malviventi che avevano assaltato la caserma con bombe a mano e raffiche di mitra. Con eccezionale coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente a un commilitone, usciva dalla struttura militare, ormai accerchiata, e affrontava i malviventi per opporre una strenua resistenza, venendo ferito mortalmente. Fulgido esempio di eroismo e non comune senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio». San Cipirello (PA), 25 agosto 1949.

Con decreto presidenziale n. 135 del 14 novembre 2023, è stata concessa la medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri «alla memoria» al carabiniere Giuseppe Fiorenza, nato il 13 aprile 1926 a Centuripe (EN), con la seguente motivazione: «Militare impiegato in area caratterizzata dalla presenza di bande criminali, in occasione di un violento agguato pianificato da alcuni banditi, non esitava ad affrontare i malviventi che avevano assaltato la caserma con bombe a mano e raffiche di mitra. Con eccezionale coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente a un commilitone, usciva dalla struttura militare, ormai accerchiata, e affrontava i malviventi per opporre una strenua resistenza, venendo ferito mortalmente. Fulgido esempio di eroismo e non comune senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio». San Cipirello (PA), 25 agosto 1949.

Con decreto presidenziale n. 136 del 14 novembre 2023, è stata concessa la medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri «alla memoria» al carabiniere scelto a cavallo Vincenzo Sapuppo, nato l'11 aprile 1923 ad Acireale (CT), con la seguente motivazione: «Militare impiegato in area caratterizzata dalla presenza di bande criminali, nel corso di un servizio finalizzato alla cattura di due pericolosi latitanti, con eccezionale senso del dovere e ferma determinazione, non esitava a intimare l'alt a due persone sospette, una delle quali esplodeva al suo indirizzo numerosi colpi con un'arma automatica abilmente celata, venendo ferito mortalmente. Fulgido esempio di eroismo e non comune senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio». Camporeale (TP), 9 dicembre 1949.

23A06462
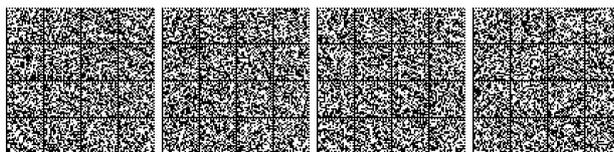
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo alla determina 13 novembre 2023 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Inserimento del biosimilare Vegzelma (bevacizumab) per uso intravitreale nell'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/1996 per le seguenti indicazioni: degenerazione maculare correlata all'età (AMD); trattamento della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico limitatamente ai pazienti con acuità visiva non peggiore di 20/40; come preparazione alla vitrectomia per le complicanze della retinopatia diabetica proliferante in cui non è presente edema maculare (emovitreo e/o distacco trattivo).». (Determina pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 269 del 17 novembre 2023).

Nel titolo della determinazione citata in epigrafe, riportato nel sommario nonché alla pagina 51, prima colonna della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Inserimento del biosimilare Vegzelma (bevacizumab) per uso intravitreale nell'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/1996 per le seguenti indicazioni: degenerazione maculare correlata all'età (AMD); trattamento della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico limitatamente ai pazienti con acuità visiva non peggiore di 20/40; come preparazione alla vitrectomia per le complicanze della retinopatia diabetica proliferante in cui non è presente edema maculare (emovitreo e/o distacco trattivo).», leggasi: «Inserimento del biosimilare Vegzelma (bevacizumab) per uso intravitreale nell'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/1996 per le seguenti indicazioni: degenerazione maculare correlata all'età (AMD); trattamento della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico limitatamente ai pazienti con acuità visiva non peggiore di 20/40; come preparazione alla vitrectomia per le complicanze della retinopatia diabetica proliferante in cui non è presente edema maculare (emovitreo e/o distacco trattivo). *(Determina n. 139679/2023)*.».

23A06552

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-277) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.